



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. 18262 / 52.11.2019 del 13 agosto 2019 / Pos. n. 4

Oggetto: Ricorsi pendenti presso la Corte dei Conti - Riscatto laurea - Applicazione art. 2 D. Lgs. n. 184/1997.

Assessorato regionale delle autonomie locali e
della funzione pubblica
Dipartimento regionale della funzione pubblica e
del personale (rif. nota 16 aprile 2019, n. 43841)

e, p.c.

Assessorato regionale delle autonomie locali e
della funzione pubblica
Ufficio di Gabinetto

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento sottopone allo scrivente Ufficio, “*in considerazione dell'elevato contenzioso in essere*”, la problematica dell'applicazione, nell'ordinamento regionale, dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 184/1997 che ha introdotto “*la possibilità di riscattare ai fini di quiescenza il periodo relativo al corso di laurea, anche quando il titolo non era previsto come requisito essenziale per l'assunzione*”.

Codesta Amministrazione premette che detta problematica concerne esclusivamente il personale appartenente al “*c.d. contratto 1*”, in quanto per i dipendenti del “*c.d. contratto 2*” trova comunque applicazione la normativa statale dalla data di pubblicazione (*rectius*: dalla data di entrata in vigore) della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

Al riguardo, codesto Richiedente precisa che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con parere n. 1103/1998, reso nell'adunanza del 10 novembre 1998, si è espresso per “*la conferma circa l'applicazione del D.Lgs. 184/1997 art. 2 per il riscatto del corso di laurea richiesto dal personale appartenente al c.d. <contratto 1> dei ruoli della Regione Siciliana, nei casi in cui il titolo non era richiesto per l'assunzione*”.

Pertanto, tenuto conto del citato parere, codesto Dipartimento ha applicato:

- l'articolo 77 della legge regionale n. 41/1985 e le aliquote di cui all'articolo 9 della l.r. n. 73/1979, nei confronti del personale c.d. contratto 1 *“nei casi di riscatto della laurea come titolo essenziale per l'assunzione”*;

- il D.Lgs. n. 184/1997, nei confronti del personale c.d. contratto 2 ed altresì per il personale c.d. contratto 1, nelle ipotesi di riscatto di diplomi di laurea che non costituiscono condizione necessaria per l'ammissione in servizio.

Ciò premesso, rappresenta codesto Dipartimento che, per prassi ormai consolidata, i dipendenti ai quali *“viene riconosciuto il riscatto del corso di laurea ai sensi del D.Lgs. 184/1997 art. 2, in quanto titolo non essenziale per l'assunzione, impugnano il provvedimento innanzi alla Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana ... della Corte dei Conti richiedendo l'applicazione della norma più favorevole prevista dall'art. 77 della L.r. 29/10/1985, n. 41”*; la predetta Corte dei Conti *“per la quasi totalità dei ricorsi condanna l'amministrazione regionale ... con la motivazione che il D.Lgs.184/1997 non è stato recepito dall'amministrazione regionale e pertanto in sede di riscatto laurea debba applicarsi l'unica normativa regionale di riferimento (art. 77 della L.r. 29/10/1985, n. 41)”*.

Al riguardo codesta Amministrazione rileva che *“la normativa inerente la materia dei riscatti e ricongiunzione è strettamente legata a quella del trattamento di quiescenza, in quanto i periodi riconosciuti determineranno un incremento del trattamento pensionistico”* ed osserva, altresì, che il D.Lgs. n. 184/1997 costituisce attuazione della delega contenuta nell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. riforma Dini) le cui disposizioni, oltre a costituire principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, *“sono state recepite in modo dinamico con la l.r. 21 del 29/12/2003 art. 20 commi 1-2-3”*.

Per quanto sopra si chiede a questo Ufficio di esprimersi circa la necessità di introdurre una specifica norma di legge che contempra espressamente:

1) l'interpretazione autentica dell'art. 20 della l.r. n. 21/2003 in modo che *“per termine trattamento di quiescenza deve includere anche la materia dei riscatti e ricongiunzioni”*, introducendo nell'ambito regionale non solo il D. Lgs. n. 184/1997 ma anche le successive norme statali;

2) l'abrogazione dell'art. 77 della l.r. n. 41/1985 *“al fine di eliminare quest'agevolazione nei confronti del personale c.d. contratto 1, uniformandolo sempre più al trattamento applicato nei confronti del personale c.d. contratto 2”*.

2. Ai fini dell'esame della questione prospettata giova, anzitutto, ricostruire il quadro delle disposizioni che vengono in rilievo.

L'articolo 77 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 così dispone: “*Nei casi di riscatto dei periodi universitari previsti dalla vigente legislazione, il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è quello previsto dall'art. 9 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73*”.

Il richiamato articolo 9 della legge regionale n. 73/1979 ha sostituito l'articolo 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 ed ha stabilito, al comma 1, nuove modalità di computo del contributo di quiescenza a carico del personale in servizio, disponendo che lo stesso “*è commisurato al 5,30 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità, dall'indennità di contingenza e da eventuali altri assegni pensionabili*”¹.

Il predetto articolo 77 della legge regionale n. 41/1985 disciplina, dunque, solo le modalità di calcolo del contributo dovuto ai fini del riscatto mentre non individua direttamente “*i casi di riscatto dei periodi universitari*” per i quali fa espresso rinvio “*alla vigente legislazione*”.

Come chiarito dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana², la locuzione utilizzata dal legislatore regionale “*vigente legislazione*” non può essere intesa nel senso di limitare i casi in cui è consentito il riscatto alle sole ipotesi previste al tempo di emanazione dello stesso articolo 77, “*ma deve interpretarsi dinamicamente*”; per conseguenza, ad oggi, i riferimenti normativi da tenere in considerazione ai fini dell'individuazione dei casi di riscatto sono l'articolo 13 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092³, concernente l'ipotesi in cui il diploma di laurea sia richiesto come

¹Ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 27 aprile 1999, n. 10, il contributo di quiescenza a carico del personale è stato incrementato dello 0,50 per cento.

²Cfr. Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, sent. 5 giugno 2012, n. 166/2012; sent. 22 aprile 2014, n. 176/2014.

³L'articolo 13 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, così dispone: “*Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio.*”

Il riscatto può essere esercitato per i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione.

Se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come condizione necessaria, un determinato periodo di iscrizione ad albi professionali, è ammesso anche il riscatto totale o parziale di detto periodo nonché dei periodi di pratica necessari per il conseguimento della abilitazione professionale, verso corresponsione di un contributo pari al 18 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato. Se la domanda è

condizione necessaria per l'ammissione in servizio, e l'articolo 2 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184⁴ che ha esteso la possibilità di riscattare gli anni del corso di laurea ai fini pensionistici, anche qualora il diploma non sia titolo necessario per l'assunzione.

Il predetto articolo 2 del D.Lgs. n. 184/1997, invero, è stato ritenuto applicabile al personale regionale dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana che, con parere n. 1103/1998, reso nell'adunanza del 10 novembre 1998, ha fornito, su richiesta della Direzione regionale Servizi di quiescenza, il proprio orientamento nella materia *de qua*.

presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio.

Il riscatto dei periodi di cui ai commi precedenti, nei limiti quantitativi indicati nei commi stessi, è consentito anche a chi sia acceduto alla magistratura ordinaria con la qualifica di consigliere di cassazione o alle magistrature amministrative con qualifica equiparata o superiore a quella anzidetta nonché ai funzionari della carriera direttiva nominati fra estranei all'amministrazione con qualifica pari o superiore a quella di dirigente generale e ai professori universitari”.

⁴ L'articolo 2 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, così dispone: “1. La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .

2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995 .

4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 . Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.

4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995 , ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

La Direzione regionale Servizi di quiescenza, sulla base del richiamato parere del C.G.A., ha poi diramato la circolare 8 febbraio 1999, n. 574 con la quale si precisa: *“Pregiudizialmente il collegio ha osservato, condividendo l'assunto dell'ufficio, doversi ritenere applicabile l'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184 al personale regionale, la cui equiparazione al personale statale discende dall'art. 14, lettera q, dello Statuto che, nel prevedere la legislazione esclusiva della Regione in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati regionali, stabilisce il principio secondo cui detto trattamento non deve essere inferiore a quello del personale dello Stato”*.

Circa l'entità dell'onere di riscatto, continua la predetta circolare, il contributo previsto dall'articolo 77 della l.r. n. 41/1985 (che, come sopra detto, richiama l'articolo 9 della l.r. n. 73/1979, sostitutivo dell'articolo 30 della l.r. n. 2/1962) *“riguarda solo i dipendenti per i quali il periodo di studi universitari oggetto di riscatto si riferisce a diplomi che costituiscono condizione necessaria per l'ammissione in servizio. Viceversa, negli altri casi, sia per i dipendenti regionali che per quelli statali, il riscatto è sottoposto alle diverse e più onerose regole di calcolo stabilite dalla legge 1338/1962 stante il chiaro rinvio dell'art. 2 comma 4 del d.lgs. n. 184/1997”*.

Specifica, al riguardo, la circolare in esame che l'entità dell'onere da calcolarsi con i criteri stabiliti dall'art. 13 della citata legge n. 1338/1962 (c.d. metodo statale della riserva matematica) dovrà essere posto a carico degli interessati *“sia per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore della L.R. n. 2/1962”*, cioè personale c.d. contratto 1, *“sia a quello entrato in servizio successivamente all'entrata in vigore della l.r. 21/1986”*, cioè personale c.d. contratto 2⁵.

5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

5-quater. È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”.

⁵ Ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 9 maggio 1986, n. 21, il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della stessa legge n. 21/1986, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti (personale c.d. contratto 2). Nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della medesima l.r. n. 21/1986 - ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39 e 27 dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, nonché quello assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della predetta l.r.n. 21/86, ancorché pubblicati in data successiva - continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni (personale c.d. contratto 1).

Pertanto, sulla base della prassi consolidata che ha preso le mosse dal citato parere del C.G.A. n. 1103/1998, codesta Amministrazione, nell'ipotesi in cui la laurea non sia richiesta quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio, ha determinato il contributo dovuto dai dipendenti per il riscatto della stessa, secondo le regole più onerose fissate dal legislatore statale.

Ciò premesso, segnala codesto Richiedente che la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, condanna l'Amministrazione regionale *“per la quasi totalità dei ricorsi”* dei dipendenti regionali che impugnano il provvedimento di quantificazione dell'onere per il riscatto della laurea *“richiedendo l'applicazione della norma più favorevole prevista dall'art. 77 della L.r. 29/10/1985, n. 41”*.

In effetti, l'orientamento della predetta Sezione giurisdizionale⁶ sembra ormai essersi consolidato nel senso che la questione riguardante l'applicabilità, o meno, nella fattispecie in esame, delle più favorevoli disposizioni di cui all'articolo 77 della l.r. n. 41/1985 *“è stata già risolta dalla giurisprudenza della locale Sezione d'Appello (sentt. n. 176 del 22 aprile 2014 e n. 166 del 5 giugno 2012) nonché da precedenti decisioni di questa Sezione (v. Corte conti Sicilia 620/2016). E' stato, così, affermato che il predetto articolo 77 è <una norma che disciplina solo le modalità di calcolo del contributo, mentre non indica le ipotesi di riscatto>, e che <senza una modifica della norma regionale prevista nel citato art. 77 della L.R. n. 41 del 1985, non possono essere utilizzati i criteri di determinazione previsti nel nuovo decreto legislativo> per effetto del quale <la possibilità di riscattare gli anni del corso di laurea conseguita dagli impiegati civili dello Stato è stata estesa anche alle ipotesi in cui il diploma non sia titolo necessario all'ammissione in servizio>, poiché <la locuzione contenuta nell'art. 77, che testualmente afferma disciplinare i < casi di riscatto dei periodi universitari previsti dalla vigente legislazione >, non serve a circoscrivere e limitare al tempo della sua emanazione i casi in cui è consentito il riscatto, ma deve interpretarsi dinamicamente, nel senso che il riscatto si può ottenere solo se disposizioni di legge vigenti lo prevedano. A ciò va aggiunto che gli stessi Giudici di Appello hanno osservato che tale ricostruzione <appare l'unica coerente con il complesso del sistema legislativo e con le disposizioni costituzionali, posto che altre interpretazioni causerebbero una notevole disparità di trattamento tra impiegati regionali che, al fine di riscattare lo stesso numero di*

⁶ Cfr., in tal senso, Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 20-12-2017) 27-12-2017, n. 813; Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 15-02-2018) 27-02-2018, n. 145; Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 25-07-2018) 26-07-2018, n. 696; Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 20-09-2018) 24-09-2018, n. 780; Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 10-10-2018) 12-10-2018, n. 813; Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 18-10-2018) 29-10-2018, n. 843

anni di laurea, pagherebbero contributi di ammontare diverso a seconda se il titolo di studio fosse necessario o meno all'accesso all'impiego>”.

Al riguardo si fa presente che lo scrivente Ufficio, già con parere 19 luglio 2016, n. 15208 76.11.2016, pure indirizzato a codesto Dipartimento, si era espresso sulla questione concernente le sentenze n. 166/2012 e n. 176/2014 della Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana della Corte dei Conti che, nel riconoscere ai dipendenti interessati il diritto all'applicazione dell'art. 77 della l.r. n. 41/1985, si è posta in contrasto con le precedenti sentenze e con la prassi consolidata.

In quella sede, *“ferma restando l'autorevolezza delle pronunce del Giudice d'appello di riforma delle sentenze emesse dal giudice di prime cure”*, si è osservato *“che le (due) sentenze in esame non costituiscono indirizzo giurisprudenziale uniforme e consolidato, e che nel nostro ordinamento la sentenza fa stato tra le parti, e non introduce nuovi principi di diritto vincolanti anche al di fuori del giudicato e oltre le parti processuali, come ad esempio avviene, in base al principio dello stare decisis, negli ordinamenti di common law”*.

Pertanto si è concluso *“non sembra, invero, che in assenza di un obbligo di estensione del giudicato, ad oggi la prassi applicativa consolidatasi nel tempo ... vada immediatamente modificata”*, evidenziando, tuttavia, nel contempo che *“se tale orientamento dovesse essere confermato da ulteriori pronunce, codesto Dipartimento dovrà rivalutare la prassi sin qui seguita, al fine di evitare ipotesi di contenzioso con probabili prospettive di soccombenza”*.

Ciò posto, alla luce del mutato ed ora consolidato orientamento giurisprudenziale come sopra ricostruito, tenuto conto di quanto prospettato da codesta Amministrazione nella nota in riferimento, secondo cui la situazione in esame *“comporta un appesantimento dell'azione amministrativa, con minori entrate in favore dell'amministrazione regionale e con il rischio ulteriore che la stessa venga condannata in sede di giudizio al pagamento delle spese legali”*, non può che ribadirsi quanto già affermato circa la necessità di rivalutare la prassi sin qui seguita, al fine di evitare le evidenziate ricadute negative che subisce l'Amministrazione regionale nel continuare a sostenere la *“correttezza”* del proprio operato.

Circa il contenuto dell'eventuale intervento normativo regionale, valuterà codesta Amministrazione l'opportunità di prendere spunto da quanto affermato dalla stessa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, che fa riferimento non all'abrogazione ma alla *“modifica della norma regionale prevista nel citato art. 77 della l.r. n. 41/1985”*, ai fini dell'utilizzazione dei *“criteri di determinazione previsti nel nuovo decreto legislativo (n.*

184/1997)”. Peraltro, la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, nella citata sentenza n. 166/2012, ha precisato che “*ove il legislatore regionale avesse voluto sostituire l'intero complesso di norme, travolgendo quindi anche il disposto dell'art. 77, con la disciplina giuridica del decreto legislativo n. 184 del 1997, sarebbe stata sufficiente una norma di recepimento delle disposizioni statali, che, invece, non è mai stata emanata*”.

L'eventuale intervento normativo regionale dovrebbe sostanziarsi in una disposizione avente carattere innovativo, mentre si esprimono dubbi circa la possibilità di emanare una norma di interpretazione autentica dell'art. 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, alla luce del consolidato orientamento della Corte Costituzionale.

Ed invero, secondo la medesima Corte, la norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica può dirsi costituzionalmente legittima “*qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire <situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo>, in ragione di <un dibattito giurisprudenziale irrisolto> (sentenza n. 311 del 2009), o di <ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore> (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale. Accanto a tale caratteristica, questa Corte ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto)”⁷.*

In sostanza, la Corte Costituzionale, con la citata sentenza, ha dichiarato incostituzionale una norma che, sebbene si fosse autoqualificata di interpretazione, era in realtà innovativa dell'ordinamento e dunque violava il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle

⁷ Cfr. Corte Costituzionale 5 aprile 2012, n. 78

disposizioni sulla legge in generale) il quale, pur non assurgendo a principio costituzionale, tuttavia costituisce valore fondamentale di civiltà giuridica, non essendo, peraltro, ammissibile l'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia.

Qualora dovessero residuare dubbi, si suggerisce di richiedere la collaborazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti prevista dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 *“ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa”*.

Nei superiori termini l'avviso dello scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993